

## **CHIARIMENTI APPLICATIVI SUL REGOLAMENTO N. 27 DEL 14 OTTOBRE 2008 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016**

Sono state rappresentate a questa Autorità alcune problematiche interpretative in merito alle disposizioni del Regolamento n. 27/2008 come modificato dal Regolamento n. 24/2016 concernenti la valutazione delle riserve tecniche dei contratti direttamente collegati a indici o a quote di OICR o derivanti dalla gestione dei fondi pensione e le attività a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto.

Nelle more di una revisione della regolamentazione che verrà effettuata alla prima occasione utile, le imprese, in linea di continuità con il passato:

- (i) per i contratti direttamente collegati a indici o a quote di OICR, calcolano le riserve tecniche da coprire secondo quanto disposto dall'articolo 41 del Codice;
- (ii) per i contratti previdenziali, valutano gli attivi coerentemente con le riserve tecniche da coprire;
- (iii) per le attività a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, non predispongono nuovi registri rispetto a quelli già costituiti ai sensi della previgente normativa.

Aggiornato al 29 dicembre 2016